

DETERMINAZIONE n. 77 del 24 marzo 2022

Struttura proponente: AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Oggetto:

Conclusione del procedimento per la determinazione e l'applicazione della penale al gestore IRETI S.p.A. per superamento dei volumi di prelievo assentiti nel territorio di

Parma.



IL DIRETTORE

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

premesso che:

- in data 27 dicembre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia di Ambito di Parma (ATO2) e la società AMPS S.p.A. (successivamente ENIA S.p.A., quindi IREN S.p.A. e infine IRETI S.p.A.) per la gestione del servizio idrico integrato nei Comuni di Calestano, Collecchio, Corniglio, Felino, Fontevivo, Langhirano, Lesignano Bagni, Medesano, Mezzani (ora fuso nel Comune di Sorbolo Mezzani), Monchio, Montechiarugolo, Neviano Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Sala Baganza, Sorbolo (ora fuso nel Comune di Sorbolo Mezzani), Tizzano e Traversetolo, con scadenza al 30 giugno 2025, recante in allegato, tra gli altri, quale parte integrante il Disciplinare Tecnico;
- con decorrenza 1° gennaio 2012 questa Agenzia è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle ex AATO e pertanto anche nel rapporto con il gestore del servizio idrico integrato già AMPS S.p.A. ora IRETI S.p.A., come regolato dalla suindicata Convenzione di servizio e dal relativo Disciplinare Tecnico;
- nell'ambito degli obblighi imposti nell'espletamento del servizio idrico integrato, la Convenzione di servizio prevede che il *Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche e in particolare, per quanto rileva in questa sede, sull'utilizzo delle risorse idriche* (cfr. art. 11, comma 3); mentre ai sensi del par. 1.1 del Disciplinare Tecnico il *Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti*, statali e regionali, relativamente alla gestione del servizio idrico, nel quale restano comprese innanzitutto la *captazione*, *l'emungimento*, *la derivazione e in generale la raccolta delle acque destinate a consumo domestico e in genere civile e industriale*;
- il par. 3.1.8 Captazioni del medesimo Disciplinare Tecnico prevede inoltre che Al fine di consentire all'autorità competente il controllo sulla gestione delle concessioni, come previsto dalle disposizioni sulla Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico di cui al d.lgs. n. 152/2006, il Gestore è tenuto alla misurazione dei volumi derivati per ogni singola concessione; le concessioni di derivazione dell'acqua pubblica erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato sono infatti esercitate dal Gestore, al quale restano affidate le opere di captazione ai sensi della Convenzione di servizio, nel doveroso rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate negli atti di rilascio delle medesime concessioni a derivare;
- Convenzione di servizio e Disciplinare Tecnico dispongono peraltro che l'Agenzia possa applicare penali al Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con i medesimi atti convenzionali (cfr. art. 37, comma 2, e art. 38 della Convenzione nonché Capitolo 8 Penalizzazioni del Disciplinare Tecnico) e che, in specie, al di là del mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali o dei livelli minimi di prodotto e di servizio, per gli altri obblighi non ottemperati dal momento del loro accertamento da parte dell'Agenzia verrà applicata una penale di euro 1.500, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità (cfr. par. 8.3 del Disciplinare);



preso atto che facendo seguito a formale richiesta di Atersir di cui al prot. n. PG.AT/2021/0001118 del 08/02/2021 per la ricognizione dello sfruttamento delle concessioni di derivazione per gli anni 2011-2020 - con nota prot. n. T009762_2021_P del 04/05/2021 (acquisita in pari data al prot. dell'Agenzia n. PG.AT/2021/0004179), il gestore IRETI S.p.A. ha trasmesso i dati di emungimento dai pozzi per gli anni 2011-2020, dai quali si ricava il superamento, in alcuni casi sistematico, del volume annuo concesso nei pozzi denominati:

- 1. San Michele 1-2, in Comune di Lesignano de' Bagni;
- 2. Ferrarini e Mulazzano 3-6-7, in Comune di Lesignano de' Bagni;
- 3. Canali, in Comune di Medesano;
- 4. Ramiola 1-2-3-4-5-6 e (derivazione da acque superficiali da Fiume) Taro, in Comune di Medesano;
- 5. Parma, Garibaldi e Montechiarugolo, in Comune di Montechiarugolo;
- 6. Centolance e Saffi, in Comune di Noceto;
- 7. Velago1-2-3, in Comune di Neviano degli Arduini;
- 8. Campo pozzi Marore, in Comune di Parma;
- 9. Antognano, in Comune di Parma;
- 10. Masdone 1-2, in Comune di Traversetolo;

rilevato che:

- dai dati trasmessi emerge con tutta evidenza che negli anni 2016-2020, in relazione ai pozzi
 sopra indicati, il Gestore ha prelevato una quantità di acqua maggiore rispetto a quella
 concessa dall'Autorità competente e che ciò rappresenta inadempimento all'obbligo
 contrattuale, assunto nei confronti di questa Agenzia, di rispettare le condizioni e le
 prescrizioni indicate nelle concessioni di derivazione come sopra indicato;
- in particolare, per diversi dei pozzi nei Comuni di Lesignano de' Bagni, Montechiarugolo, Noceto, Parma e Traversetolo i volumi emunti nei singoli anni siano risultati pressoché sempre superiori ai volumi assentiti, con un prelievo medio pluriennale 2016-2020 superiore fino a quasi il 200% rispetto al volume concesso;
- non si tratta, quindi, di prelievi eccezionali, connessi a peculiarità tecniche o climatiche di specifici anni, ma di un regime di prelievo che eccede sistematicamente i quantitativi autorizzati;

dato atto che:

- con nota protocollo n. PG.AT/2021/0010243 del 10/11/2021 è stata elevata formale contestazione al gestore IRETI S.p.A. funzionale all'applicazione delle penali di cui all'art. 38 della Convenzione e al par. 8.3 del Disciplinare Tecnico;
- a mente degli articoli testé richiamati, in ragione del contestato inadempimento Atersir ha
 maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro
 15.000,00 (quindicimila), determinato applicando una penale di Euro 1.500
 (millecinquecento) per ciascuno dei 10 pozzi/campi pozzi per i quali, in almeno uno degli
 anni 2016-2020, è stato superato il volume assentito;
- Atersir contestualmente si è riservata di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di codesto gestore IRETI S.p.A. qualora gli inadempimenti contestati costituiscano oggetto di sanzione da parte della competente Autorità ai sensi del par. 8.3 del Disciplinare Tecnico;

tenuto conto che con nota protocollo n. PG.AT/2021/0011122 del 09/12/2021 IRETI S.p.A. rispondeva alla nota protocollo n. PG.AT/2021/0010243 del 10/11/2021 evidenziando che il prelievo dei volumi dalle singole fonti è dipeso da attività di razionalizzazione e di miglioramento



sulle reti e sugli impianti di acquedotto, che hanno comportato prove, modifiche e variazioni allo storico regime di alimentazione delle reti dai vari pozzi (e/o campi pozzi);

rilevato che le concessioni di derivazione in essere non prevedono nei relativi disciplinari la possibilità di superare i quantitativi autorizzati per attività di razionalizzazione e di miglioramento sulle reti e sugli impianti di acquedotto;

ritenuto pertanto di:

- procedere all'applicazione della penale di Euro 1.500 (millecinquecento) per ciascuno dei 10 pozzi/campi pozzi per i quali, in almeno uno degli anni 2016-2020, è stato superato il volume assentito, per un importo totale pari importo complessivo di Euro 15.000,00 (quindicimila);
- riservarsi di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di codesto gestore IRETI S.p.A. qualora gli inadempimenti contestati costituiscano oggetto di sanzione da parte della competente Autorità ai sensi del par. 8.3 del Disciplinare Tecnico;

visto l'art. 15 dello Statuto di ATERSIR, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 5 del 11/05/2012, che assegna al Direttore la gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Agenzia nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla L.R. n. 23/2011 o dallo stesso Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo attribuite agli organi di governo dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e al D.Lgs. n. 267/2000;

visto il Regolamento di contabilità adottato con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012;

visto l'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

vista la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

DETERMINA

- 1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il valore totale delle penali in €15.000,00 (quindicimila/00) determinato applicando una penale di Euro 1.500 (millecinquecento) per ciascuno dei 10 pozzi/campi pozzi per i quali, in almeno uno degli anni 2016-2020, è stato superato il volume assentito;
- 2. di applicare pertanto a carico del gestore IRETI S.p.A., ai sensi dell'art. 38 della Convenzione e al par. 8.3 del Disciplinare Tecnico per un importo pari a € 15.000,00 (quindicimila/00), che il medesimo gestore dovrà versare entro 15 giorni dal ricevimento del presente atto presso il conto corrente di Tesoreria n. IT 89 K 02008 02435 000101902333, indicando la causale del versamento (Penale Superamenti 2016-2020);
- 3. di introitare la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00), relativa alla penale di cui al precedente punto 2., al capitolo di entrata 305020 "Introiti e rimborsi diversi" del bilancio 2022 e di trasmettere il presente atto e la Relazione allegata al responsabile del servizio



finanziario dell'Agenzia ai fini della relativa annotazione nelle scritture contabili;

- 4. di riservarsi di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di codesto gestore IRETI S.p.A. qualora gli inadempimenti contestati costituiscano oggetto di sanzione da parte della competente Autorità ai sensi del par. 8.3 del Disciplinare Tecnico;
- 5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
- 6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 marzo 2022